COMUNE DI CESANO BOSCONE

REGOLAMENTO PARCO NATURA

Approvato con Ord. n. 3 / 2011

COMUNE DI CESANO BOSCONE

PROVINCIA DI MILANO

Ord. n. 3 / 2011

IL SINDACO

Premesso che:

- Il Comune di Cesano Boscone ha aderito al progetto "10.000 ettari di sistemi verdi" della Regione Lombardia ottenendo un cofinanziamento per la realizzazione di intervento di riforestazione dell'area denominata Parco Natura (PV1) in attuazione della convenzione per la reciproca collaborazione nel settore del recupero ambientale e della riqualificazione territoriale, del recupero e valorizzazione dei fontanili approvata dal Consiglio Comunale di Cesano Boscone con deliberazione n. 32 del 28 novembre 2005;

Considerato che:

- L'area del parco Natura dovrà al tempo stesso perseguire l'obiettivo di tutela e ricostruzione di ecosistemi naturali di notevole importanza (aree umide, testa del fontanile, aree a bosco, coltivazioni agricole) e rappresentare per tutta la cittadinanza un luogo di fruizione libera destinata al passeggio e al riposo;

- è necessario quindi provvedere ad un'adeguata regolamentazione dell'area nel rispetto degli obiettivi del progetto e delle esigenze della cittadinanza.

Visto:

- il D.Lgs 267/2000;
· lo Statuto Comunale;
· il Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

ai fruitori dell'area del Parco Natura di rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

ART.1 PRESCRIZIONI GENERALI E COMPORTAMENTALI

1. L'area del Parco Natura, individuata nella planimetria n. 1, è sempre aperta al pubblico ad eccezione di lavori o eventi eccezionali che verranno anticipatamente segnalati, le aree fruibili con limitazioni sono specificate nel presente regolamento e individuate dalla segnaletica comportamentale esposta.



Planimetria n. 1

2. I fruitori dell'area sono tenuti a mantenere un comportamento improntato al rispetto verso l'ambiente e le persone; è permesso passeggiare, sostare sulle panchine, ascoltare musica a basso volume per non disturbare la quiete dei fruitori e degli animali che vi dimorano.

3. E' vietato gettare e abbandonare rifiuti di qualsiasi genere. Nel parco sono presenti appositi contenitori in cui depositare gli stessi, al fine di mantenere puliti gli spazi comuni.

4. Le strutture, le attrezzature, nonché la vegetazione presenti nel parco non devono essere rimosse deturpate con imbrattamenti di qualsiasi tipo e tantomeno manomesse o asportate.

5. Non è consentito accendere fuochi liberi, fare grigliate e gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi, o altri oggetti che possano provocare incendi.

6. I laghetti e le aree umide del parco sono destinati esclusivamente all'abbeveramento e alla vita delle specie faunistiche presenti. Non è consentito far abbeverare animali domestici, mandrie, greggi vaganti, ecc. E' altresì vietata su tutta l'area ogni forma di pascolo e di pastorizia.

7. Le aree a verde sono destinate al passeggio e al riposo. Non è consentito l'occupazione anche temporanea di suolo se non preventivamente autorizzata.

8. Non sono ammesse forme pubblicitarie di nessun genere ne la propaganda sonora ad eccezione di sponsorizzazioni e meccanismi di cessione dei crediti di CO_2 finalizzati al sostentamento della manutenzione dell'area. Sono consentite le installazioni di cartellonistica comportamentale e/o informativa sul parco autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 2 MODALITA' DI ACCESSO

1. Nelle aree a verde è consentito l'ingresso ai pedoni e velocipedi.

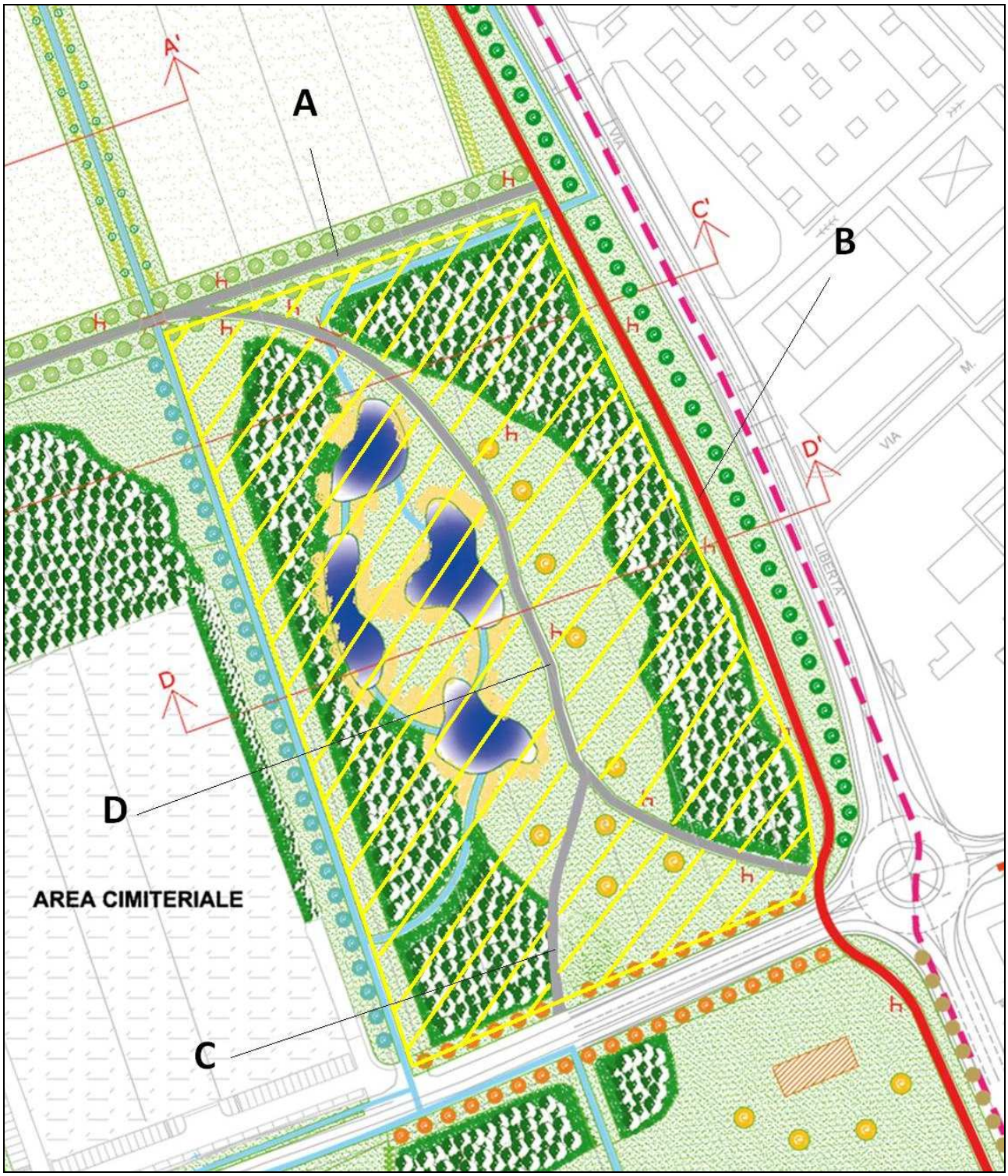
2. I ciclisti devono procedere a velocità moderata e senza arrecare pericolo ai passanti.

3. Non è permesso transitare con mezzi motorizzati anche se a motore spento, ad eccezione delle motocarrozzette usate per la locomozione dei soggetti inabili e dei mezzi destinati alla manutenzione o al controllo.

4. L'ingresso è vietato ai venditori ambulanti e ai mendicanti.

ART.3 PRESCRIZIONI DI ACCESSO PER I CANI

1. È consentita su tutta l'area del parco la circolazione dei cani se tenuti al guinzaglio e sotto la diretta vigilanza del proprietario che ne risponde direttamente. Unica eccezione riguarda l'area individuata nella planimetria n. 2 (in giallo), in cui, al fine di tutelare l'ecosistema rappresentato dalle aree umide presenti nel parco e le zone limitrofe, e' vietato l'accesso. Il transito con i cani sarà quindi possibile solo sui percorsi più esterni all'area sopracitata (indicati con le lettere A e B) ma non sui percorsi interni (C e D). Come in tutto il territorio comunale valgono le disposizioni su "Mantenimento, Protezione e Tutela Degli Animali" previste nel regolamento di Polizia Locale.



Planimetria n. 2

2. I proprietari dei cani sono tenuti a raccogliere ed asportare le deiezioni dei loro animali.

3. Non è permesso far bagnare e abbeverare i cani nelle acque delle aree umide.

4. E' vietato addestrare cani da caccia.

ART.4 PRESCRIZIONI COMPORTAMENTALI PER LA TUTELA DELLA VEGETAZIONE E DELLA FAUNA

1. I tappeti erbosi sono di norma calpestabili ad eccezione degli spazi in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco.

2. Sui tappeti erbosi è vietato usare scarpe con tacchetti o comunque con suole che danneggino la cotica erbosa.

3. Non è consentito calpestare danneggiare le piante, gli arbusti, i seminati (in modo particolare la parte del Parco destinata a marcita), le parti del suolo e sottosuolo e quant'altro legato all'ambiente naturale. E' altresì vietato piantare essenze di qualunque tipo non autorizzate.

4. È fatto divieto di catturare, uccidere o molestare gli animali.

5. E' proibito entrare e circolare con armi e strumenti di caccia, reti o altri attrezzi da pesca.

6. È vietato liberare nel parco e nelle aree umide animali selvatici e domestici (ad esempio pesci rossi, tartarughe, ecc.) o alimentare quelli presenti.

7. E' altresì vietato lanciare sassi e ogni altro oggetto all'interno degli specchi d'acqua

ART.5 PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale valuterà ogni singolo evento e rilascerà apposita autorizzazione in analogia alla vocazione naturalistica dell'area

ART.6 DEROGHE

1. È consentito, per motivate e circostanziate situazioni, derogare alle presenti prescrizioni con la concessione di autorizzazioni.

ART.7 GESTIONE DELL'AREA

1. L'area è gestita dall'Amministrazione Comunale che, al termine del periodo di manutenzione obbligatorio successivo al termine delle piantumazioni, provvederà a definire apposite convenzioni e/o contratti per la manutenzione e gestione di una o più parti dell'area in funzione delle specifiche esigenze.

2. Il Settore Territorio e Ambiente è competente per la verifica e la gestione di tutte le attività di manutenzione dell'area. I funzionari nonché i soggetti e le associazioni individuati dall'Amministrazione Comunale, le forze dell'ordine e le guardie ecologiche, durante l'esercizio delle proprie funzioni, hanno la responsabilità della vigilanza e del controllo, nel rispetto delle norme di comportamento contenute nella presente ordinanza. Ognuna delle figure sopra citate riveste carica di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge; dopo essersi qualificato può richiedere ai contravventori il rispetto delle norme e, nel caso di diniego, richiedere le generalità. Gli agenti di polizia municipale, a seguito di segnalazioni scritte dei pubblici ufficiali, emetteranno le eventuali sanzioni amministrative a carico dei contravventori identificati.

3. Chiunque viola le prescrizioni di cui alla vigente ordinanza, è soggetto alla sanzione amministrativa da 50,00 Euro a 300,00 Euro, ed è ammesso al pagamento in misura ridotta per la somma di 100,00 Euro

4. Qualora la violazione sia commessa nell'area di maggior tutela rappresentata nella planimetria n. 2 con il colore giallo, le sanzioni previste dal comma precedente sono raddoppiate.

5. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si rimanda alle norme del vigente regolamento di Polizia Urbana.

6. La sorveglianza per l'osservanza delle presenti prescrizioni è disciplinata dalle vigenti norme di legge.

RICORDA

che Il Parco Natura è un bene pubblico a disposizione della cittadinanza, per il cui mantenimento in buono stato è necessario il contributo di tutti.

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale del Comune di Cesano Boscone e a tutti i soggetti di cui all'art. 7, al fine di verificarne il rispetto nonché rilevare le violazioni ed emettere le sanzioni previste.

- che la presente ordinanza venga affissa all'albo comunale, venga pubblicata sul sito internet del Comune e un estratto delle disposizioni contenute venga riportato nella cartellonistica comportamentale presente sull'area del parco.

Dalla Residenza Municipale, 05/04/2011

Il Sindaco
F.to Dott. Vincenzo D'Avanzo

Il Direttore del Settore Territorio e Ambiente: Arch. Michela Merlini

Il Responsabile del Servizio Ecologia e Ambiente: Ing. Luca D'Achille